CITTA' DI TEANO

(Provincia di Caserta)

AREA INFRASTRUTTURE

SCHEMA DI CONTRATTO

PROGETTO PER AFFIDAMENTO PER SETTANTA GIORNI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO E/O A RECUPERO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Elaborato n. 6

IL PROGETTISTA
ING. TOMMASO COMPAGNONE

Indice

Art. 1 – Oggetto dell'appalto 3
Art. 2 – Durata dell'appalto 4
Art. 3 – Subappalto 4
Art. 4 – Responsabilità dell'Appaltatore 4
Art. 5 – Corrispettivo dell'appalto 4
Art. 6 – Invariabilità del canone e revisione 5
Art. 7 – Penali 5
Art. 8 – Risoluzione del contratto 8
Art. 9 – Recesso unilaterale 9
Art. 10 – Subentro nel rapporto contrattuale 9
Art. 11 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali 10
Art. 12 – Carta dei servizi 10
Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari 10
Art. 14 – Controversie 10
Art. 15 – Rinvio 10

A Teano (CE), presso la sede del Comune, in via … n. …, in data …

PREMESSO CHE:

a) il Comune di Teano (CE) con D.D. n. … del ha determinato di indire una procedura aperta di evidenza pubblica per la scelta del soggetto cui affidare l'appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
b) il Comune di Teano (CE) con D.D. n. del … ha approvato l'aggiudicazione provvisoria pronunciata dalla Commissione giudicatrice in data …;
c) sono state eseguite le verifiche di Legge sui requisiti dell'aggiudicatario;
d) l'aggiudicatario ha prodotto la garanzia definitiva nei modi e nelle forme prescritti;
e) l'aggiudicatario ha prodotto la documentazione richiesta dal Capitolato Speciale d'Appalto per la sottoscrizione del contratto:
    1) copia delle polizze assicurative di cui all'art. 39 c. 25 e c. 26, art.28 c.7 e art. 31 c.3 e c.4 del Capitolato Speciale d'Appalto;
    2) copia del Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda, di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto, ai sensi dell'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto;
    3) copia dell'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta e redatto dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità dal quale si evince la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. (*indicare quali*), comprensivi di nominativi e di recapiti, ai sensi dell'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto;
    4) attestazione dell'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto;
    5) copia del piano di formazione futuro inerente le attività riguardanti il presente appalto, ai sensi dell'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto;
    6) notifica del nominativo del Responsabile dell'appalto e consegna delle copie conformi agli originali degli atti di nomina e di conferimento dei poteri di rappresentanza,
    7) attestazione del domicilio dell'Appaltatore corredato di un numero di telefono, numero di fax e indirizzo di posta elettronica;
    8) attestazione della sede della sede operativa;
    9) attestazione delle posizioni assicurative del personale,
    10) attestazione delle denunce alle ASL territorialmente competenti, prescritte dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro,
    11) attestazione delle denunce agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto i servizi di seguito elencati.

a) Servizi e forniture relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani con corrispettivo a corpo:

a.1. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (secco residuo) per le utenze domestiche;
a.2. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (secco residuo) per le utenze non domestiche;
a.3. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di carta e cartone per le utenze domestiche;
a.4. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di carta e cartone per le utenze non domestiche;
a.5. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di imballaggi in plastica e imballaggi metallici per le utenze domestiche;
a.6. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di imballaggi in plastica e imballaggi metallici per le utenze non domestiche;
a.7. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di vetro per le utenze domestiche;
a.8. raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani di vetro per le utenze non domestiche;
a.9. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di natura organica (frazione umida) per le utenze domestiche;
a.10. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di natura organica (frazione umida) per le utenze non domestiche;
a.11. organizzazione e gestione delle «giornate del "Fuori tutto"»;
a.12. raccolta stradale e trasporto dei rifiuti urbani costituti da pile e farmaci;
a.13. raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani costituiti da pannoloni;
a.14. raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani ingombranti su prenotazione;
a.15. raccolta e trasporto di rifiuti urbani in occasione di eventi;
a.16. raccolta e trasporto di rifiuti urbani in occasione del mercato;
a.17. gestione del centro comunale di raccolta;
a.18. trasporto dei rifiuti urbani presso il cimitero;
a.19. rimozione di rifiuti abbandonati;

a.20. trasporto dei rifiuti ai siti e agli impianti di trattamento.

b) Servizi comunicativi con corrispettivo a corpo:

b.1. redazione della carta dei servizi – (eventuale)

b.2. campagne di informazione e comunicazione sulla riduzione e sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (eventuale).

c) Servizi con corrispettivo a misura:

c.1. Servizi di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale D'Appalto

d) Servizi opzionali:

d.1. Eventuale acquisto e consegna biopattumiere aerate dal 2^anno .

E' compreso nell'oggetto dell'appalto e nel prezzo contrattuale offerto in sede di gara anche il trasporto dei rifiuti raccolti ai siti di stoccaggio e/o ai siti o agli impianti di trattamento e/o recupero e/o riciclaggio e/o smaltimento che, di volta in volta, saranno indicati dal Comune.

2. Il Comune si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell'art. 13 del CSA , con la procedura prevista dall'art. 69, comma 5, del D.lgs. 50/2016 servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale.

3. I servizi con corrispettivo a misura dovranno essere prestati dall'Appaltatore solo se il Comune ne farà richiesta scritta. Il corrispettivo sarà determinato sulla base dell'impegno di personale, veicoli, contenitori e attrezzature concordato tra il Comune e l'Appaltatore e sulla base dei prezzi unitari per i servizi a misura risultanti dall'offerta economica presentata in sede di gara e oggetto di aggiudicazione. Il Comune avrà la facoltà di non richiedere tali servizi. All'appaltatore, in tale caso, non spetteranno indennizzi o risarcimenti o compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.

Art. 2 – Durata dell'appalto

1. La durata dell'appalto è stabilita in settanta giorni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.
2. E' facoltà del Comune, qualora, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 ne ricorrano i presupposti, richiedere l'anticipata esecuzione del contratto nell'attesa del perfezionamento degli atti amministrativi.

Art. 3 – Subappalto

1 Il subappalto è vietato .

Art. 4 – Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è responsabile:
   a) del perfetto svolgimento delle prestazioni, dei beni eventualmente consegnatigli dal Comune, della disciplina e dell'operato del proprio personale;
   b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione delle prestazioni.

2. L'Appaltatore è tenuto a:
   c) fornire ogni informazione di carattere tecnico, economico e finanziario sulle prestazioni e ogni altro dato utile per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. e per la predisposizione del prelievo tributario per il finanziamento della gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa vigente nel corso del contratto. Eventuali sanzioni amministrative, comminate al Comune o eventuali danni dallo stesso subiti a seguito di inadempienze o di errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, sono allo stesso addebitati;
   d) adempiere gli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla legge;
   e) adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose e all'ambiente;
   f) stipulare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, una o più polizze assicurative, da presentare al Comune.

3. Nell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose, all'ambiente.

4. L'Appaltatore è civilmente e penalmente responsabile per i danni a chiunque causati nell'esecuzione dei servizi, secondo quanto disposto dalla legge.

5. L'Appaltatore è tenuto agli adempimenti assicurativi verso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e agli adempimenti previdenziali e assistenziali verso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

6. L'Appaltatore si obbliga ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del c.v., nel caso in cui si dovessero riscontrare eventuali divergenze fra i vari documenti contrattuali, a riconoscere al Committente il diritto di interpretarle nel senso più favorevole alla Committenza e, comunque, nel senso che quest'ultima riterrà più conveniente ai propri interessi pubblici;

Art. 5 – Corrispettivo dell'appalto

1. Il Comune paga all'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto il corrispettivo per i servizi a corpo risultante dall'importo dell'offerta economica oggetto di aggiudicazione che risulta pari a euro …… IVA di Legge esclusa con riferimento a cinque anni così suddivisi:

a. servizi ordinari con corrispettivo a corpo di cui all'art. 11, comma 2, del Capitolato Speciale d'Appalto, euro :……..… IVA di Legge esclusa;
b. oneri per la sicurezza pari a euro …5.000/anno.. IVA di Legge esclusa come indicato nel DUVRI redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.

oltre all'eventuale corrispettivo dovuto per i servizi con corrispettivo a misura.
2. Il corrispettivo si intende remunerativo di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l'acquisizione dei contenitori, delle attrezzature, dei veicoli, dei mezzi e delle opere necessarie all'esecuzione dell'appalto.
3. Il corrispettivo per i servizi con corrispettivo a corpo è pagato in rate mensili costanti posticipate entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento di regolare fattura con emissione di mandato di pagamento da parte del Servizio Ragioneria del Comune . Il corrispettivo per i servizi a misura è fatturato separatamente dai servizi con corrispettivo a corpo e è pagato entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento di regolare fattura con emissione di mandato di pagamento da parte del Servizio Ragioneria del Comune .
4. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. I resoconti e le relazioni presentate dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto costituiscono un elemento essenziale per le valutazioni del Comune in merito alla liquidazione delle fatture emesse dall'Appaltatore.
5. Per eventuali ritardi nel pagamento, sono applicati gli interessi al saggio legale ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
6. Il Comune non paga quelle prestazioni che, da indagini e ricerche effettuate dallo stesso, risultino non eseguiti.
7. L'Appaltatore si impegna a presentare, entro il trenta settembre di ogni anno, il piano economico finanziario della gestione dei servizi, dettagliando le voci di costo indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s. m. e i. o da future norme vigenti in materia di tributo per il finanziamento della gestione dei rifiuti urbani.
8. L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s. m. e i., sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e s. m. e i.

Art. 6 – Invariabilità del canone e revisione

1. Il corrispettivo di cui al precedente articolo resta fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.
2. Il corrispettivo, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, è soggetto a revisione applicando l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui è determinata la revisione del corrispettivo.

Art. 7 – Penali

1. Ai sensi degli articoli 1382 e seguenti del codice civile, sono applicate le penali indicate nei successivi commi.
2. In caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni , oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione , nei termini indicati all'art. 99 del Capitolato Speciale d'Appalto, è applicata una penale pari a:
un trentesimo del corrispettivo annuo previsto per il servizio interessato dall'inadempienza verificatasi per un'intera giornata; ad un minimo di € 250,00 fino ad un massimo di € 1.500,00 in caso di recidiva per due o più giorni consecutivi per ogni via o piazza non soggetta al servizio;
3. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali rilevato dal direttore dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere entro il termine stabilito in sede di accertamento ed è passibile delle penali appresso indicate:

n.	inadempimento	penale
1	per la mancata raccolta rifiuti relativa al salto utenza, nei giorni stabiliti	Minimo € 100 ,00 Ad massimo di € 600,00 In caso di recidiva per due o più giorni consecutivi , per ogni utenza

2	per una incompleta esecuzione del servizio di raccolta rifiuti in una via, piazza o parte della stessa nei giorni stabiliti	Minimo € 100 ,00 Ad massimo di € 800,00 In caso di recidiva per due o più giorni consecutivi , per ogni utenza
3	per la mancata esecuzione del servizio di spazzamento in una via o frazione di essa, piazza o area mercatale	da un minimo di €. 200,00 ad un massimo di €. 1.200,00 in caso di recidiva per due o più giorni consecutivi, per ogni via o piazza;
4	per una ritardata o incompleta esecuzione del servizio di spazzamento in una via o frazione di essa, piazza o area mercatale	da un minimo di €. 100,00 (cento/00)ad un massimo di €. 600,00 (seicento/00) in caso di recidiva per due o più giorni consecutivi, per ogni via o piazza
5	per omessa manutenzione di un contenitore danneggiato o mal funzionante	minimo di €. 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di €. 300,00 (trecento/00) in caso di recidiva per due o più contenitori non riparati a seguito di segnalazione, per ogni contenitore e per ogni giorno di ritardo a partire del sesto giorno lavorativo decorrente dalla comunicazione scritta.
6	per mancato rispetto degli orari di apertura del/i centro/i di raccolta	da un minimo di €.150,00 (centocinquanta/00) ad un massimo di €. 900,00 (novecento/00) in caso di recidiva per due o più giorni consecutivi
7	per ogni inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio	da un minimo di €. 150,00 (centocinquanta/00) ad un massimo di €. 900,00 (novecento/00) in relazione alla gravità dell'infrazione e della frequenza di accadimento;
8	per la mancata pulizia dei contenitori messi a disposizione delle utenze collettive pubbliche	20% (venti per cento) del corrispettivo annuo previsto per ogni contenitore e ogni giorno di ritardo da quello previsto;

9	per omesso intervento richiesto o per intervento eseguito oltre il termine previsto dal presente Capitolato	da un minimo di €. 150,00 (centocinquanta/00) ad un massimo di €. 900,00 (novecento/00) con incremento giornaliero della sanzione pari all'importo minimo a partire dal secondo giorni di ritardo;
10	per irregolare raccolta delle frazioni degli RSU con conseguente miscelamento degli r.s.u. e perdita della finalità per cui è stata costituita la raccolta differenziata	da un minimo di €. 1.300,00 (milletrecento/00) ad un massimo di €. 13.000,00 (tredicimila/00) in caso di recidiva per due o più volte consecutive;
11	per mancata o irregolare consegna nell'area di stoccaggio o al trattamento di recupero del materiale prelevato mediante raccolta differenziata con conseguente perdita della finalità per cui è stata costituita la raccolta differenziata	da un minimo di €. 1.300,00 (milletrecento/00) ad un massimo €. 13.000,00 (tredicimila/00) in caso di recidiva per due o più volte consecutive;
12	per mancata corretta pesatura per tipologia nonché mancata trasmissione delle informazioni, entro i termini fissati, attinenti i rifiuti trattati	da un minimo di €. 1.300,00 (milletrecento/00) ad un massimo €. 13.000,00 (tredicimila/00) in caso di recidiva per due o più volte consecutive
13	per la mancata esecuzione del lavaggio e disinfezione dei cassonetti nei termini fissati dal presente capitolato	da un minimo di €. 100,00 (cento/00)ad un massimo di €. 600,00 (seicento/00) in caso di recidiva per due o più volte consecutive, per ogni cassonetto non lavato e disinfettato;
14	per irregolarità commesse dal personale dipendente dell'impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate	da un minimo di €. 150,00 (centocinquanta/00) ad un massimo di €. 900,00 (novecento/00) in relazione alla gravità dell'infrazione e della frequenza di

		accadimento;
15	per qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicati	da un minimo di €. 130,00 (centotrenta/00) ad un massimo di €. 1.300,00 (milletrecento/00), da determinarsi di volta in volta, con provvedimento del Responsabile del servizio della Committente
16	. per ogni ora di lavoro in meno rispetto al monte-ore mensile minimo (90% della disponibilità	€ 25,00;
17	per la disapplicazione degli obiettivi previsti nel Piano di cui all'Art. 26 del Capitolato	€ 20.000,00 anno
18	per ogni mancata attivazione dei servizi aggiuntivi offerti dall'Appaltatore in fase di gara	€ 1.000,00 al giorno per ogni giorni di mancata attivazione;
19	per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione della frazione secca indifferenziata rispetto agli obiettivi fissati nell'Art. 26 del presente capitolato o rispetto a quelli più ambiziosi fissati nel Piano presentato dall'Appaltatore in fase di gara con verifica annua	50% del maggior costo sostenuto per gli oneri di discarica.

L'applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione dell'inadempimento che è inoltrata con raccomandata anticipata per posta elettronica certificata all'Appaltatore dal direttore dell'esecuzione del contratto entro dieci giorni dalla scoperta dell'inadempimento.
4. L'Appaltatore ha facoltà di presentare, con gli stessi mezzi, controdeduzioni entro il termine di due giorni dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano prodotte entro il predetto termine, si intende riconosciuta e accettata la contestazione e il Comune applica le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procede anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio del Comune, le controdeduzioni dell'Appaltatore non consentano di escludere la sua responsabilità.
5. È facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetuti inadempimenti, così come disposto dall'art. 10.
6. Le penali sono trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza dal quale sono detratti anche i corrispettivi per le prestazioni non eseguite. Se il rateo di pagamento in scadenza non è capiente, le predette penali e i corrispettivi per le prestazioni non eseguite sono trattenuti da quelli successivi, sino al completo recupero del credito.
7. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune può esperire, quindi, ogni azione legale finalizzata a tale risarcimento.

Art. 8 – Risoluzione del contratto

1. Il Comune può chiedere, in qualsiasi momento, la risoluzione anticipata del contratto per comprovati inadempimenti dell'Appaltatore e qualora si verifichino fatti che, a giudizio dello stesso, rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale.
2. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
   a) ritardo di oltre quindici giorni nell'esecuzione delle prestazioni dai termini previsti dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto;
   b) sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi i casi di forza maggiore;
   c) mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione del contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore;
   d) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale, che in ogni caso non devono essere superiori a tre nell'arco di dodici mesi;
   e) ingiustificato conferimento di rifiuti differenziati recuperabili agli impianti di smaltimento finale;
   f) qualora l'inadempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto comporti in un anno l'applicazione di penali di cui all'art. 7, comma 2, anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 15% del valore contrattuale annuale;

g) gravi irregolarità o mancanze riscontrate nell'esecuzione delle prestazioni che abbiano arrecato o possano arrecare danno al Comune;
h) abituale inadempienza o negligenza nello svolgimento delle prestazioni qualora la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettano il regolare svolgimento delle prestazioni stesse;
i) decadenza o revoca dell'iscrizione dell'impresa all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; perdita di uno o più requisiti soggettivi o oggettivi necessari per il mantenimento dell'iscrizione allo stesso o mancato rinnovo dell'iscrizione;
j) accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali;
k) cessione totale o parziale del contratto;
l) affidamento in subappalto ;
m) mancato mantenimento della garanzia fideiussoria per tutto il periodo di vigenza dell'appalto secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
n) aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e s. m. e i.

3. Per le ipotesi di cui al comma 2, la risoluzione del contratto opera di diritto non appena il Comune dichiara all'Appaltatore che intende avvalersi della clausola risolutiva.
4. Costituiscono gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali le seguenti ipotesi:
a) l'Appaltatore non si conforma, entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione del contratto, all'intimazione di porre rimedio a negligenze o a inadempimenti contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto;
b) l'Appaltatore rifiuta o trascura di eseguire gli ordini di servizio impartiti dal direttore dell'esecuzione del contratto;
c) reiterati inadempimenti anche non gravi delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore.

In tali casi, il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
5. Per le ipotesi di cui al comma 4, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, il Comune può intimare, per iscritto, all'Appaltatore di adempiere le obbligazioni entro quindici giorni. Trascorso tale termine, senza che lo stesso abbia provveduto, il contratto si intende senz'altro risolto.
6. La risoluzione del contratto è disposta dal Comune mediante apposito provvedimento.
7. Nel caso di risoluzione del contratto, il Comune:
a) si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa;
b) incamera la garanzia fideiussoria, senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso delle maggiori spese;
c) può avvalersi dell'organizzazione dell'Appaltatore per la continuazione delle prestazioni, mediante amministrazione diretta o attraverso altro assuntore e ciò fintantoché non sia possibile provvedere in altro modo.

8. Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore non possono essere intesi come rinuncia del Comune a avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo o di esigere le penali di cui all'art. 7.

Art. 9 – Recesso unilaterale

1. Il Comune si riserva la facoltà di recesso unilaterale anticipato dal contratto per ogni causa legittima.
2. Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Ente di governo (art. 3 *bis*, comma 1 *bis*, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 come convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 e s. m. e i.) o di altro soggetto competente per Legge, il Comune può recedere unilateralmente dal contratto con preavviso scritto. Il preavviso, ove possibile, è di almeno sei mesi.
3. Nel caso di recesso unilaterale del Comune, l'Appaltatore non ha diritto, a qualsiasi titolo, a alcun risarcimento né a compensi o indennizzi neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di veicoli, mezzi, contenitori, opere e attrezzature di sua proprietà impiegati nell'esecuzione dell'appalto. I contenitori forniti dall'Appaltatore restano in proprietà al Comune. E' fatto salvo il pagamento all'Appaltatore:
del corrispettivo maturato per l'esecuzione delle prestazioni fino alla data del recesso (ove dovuto);
del valore industriale residuo dei contenitori che restano in proprietà al Comune.
3. Il comma 2 del presente articolo può trovare applicazione anche nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsto dall'art. 204, comma 3, del D.lgs. 152/2006.

Art. 10 – Subentro nel rapporto contrattuale

1. Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Ente di governo (art. 3 *bis*, comma 1 *bis*, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 come convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 e s. m. e i.) o di altro

soggetto competente per Legge, l'Appaltatore è tenuto a accettare l'eventuale sostituzione nel rapporto contrattuale del Comune con i predetti Autorità d'Ambito o altro soggetto competente per legge. Ciò senza possibilità per l'Appaltatore di richiedere risarcimenti, indennizzi, compensi a qualsiasi titolo. E' fatto salvo il diritto del Comune di recesso unilaterale indicato all'art. 9 del presente contratto.
2. Il presente articolo può trovare applicazione anche nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsto dall'art. 204, comma 3, del D.lgs. 152/2006.

Art. 11 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali

1. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa, dinanzi all'Ufficiale rogante del Comune.
2. Tutte le spese inerenti o conseguenti la stipulazione del contratto sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

Art. 12 – Carta dei servizi

1. L'Appaltatore, in caso di redazione della carta dei servizi nel rispetto della normativa vigente in materia è tenuto a osservare e dare attuazione a quanto è disposto dall'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s. m. e i., sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e s. m. e i.

Art. 14 – Controversie

1. Le controversie tra Comune e Appaltatore, non risolte con accordo bonario, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 15 – Rinvio

1. Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di Legge applicabili e ai seguenti documenti, allegati al presente contratto quali sue parti integranti e sostanziali:

a) Bando di gara;
b) Disciplinare di gara e relativi allegati;
c) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
d) Offerta dell'Appaltatore comprensiva delle varianti integrative e migliorative offerte in sede di gara.
e) DUVRI e POS